



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 6 febbraio 2009 (09.02)
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2009/0006 (COD)**

**6095/09
ADD 1**

**TEXT 2
MI 47
ENT 19
CHIMIE 11
ECO 11
CONSOM 27
CODEC 131**

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine: Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, per conto del Segretario Generale della Commissione europea

Data: 2 febbraio 2009

Destinatario: Signor Javier SOLANA, Segretario Generale/Alto Rappresentante

Oggetto: Documento di lavoro dei servizi della Commissione
Semplificazione della legislazione dell'UE nel settore delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili – Analisi d'impatto - Riassunto

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento della Commissione SEC(2009) 90 .

All.: SEC(2009) 90



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 30.1.2009
SEC(2009) 90

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Semplificazione della legislazione dell'UE nel settore delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili – Analisi d'impatto - Riassunto

{COM(2009) 31 definitivo}
{SEC(2009) 91}

DOCUMENTO DI LAVORO DEI SERVIZI DELLA COMMISSIONE

Semplificazione della legislazione dell'UE nel settore delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili – Analisi d'impatto - Riassunto

La legislazione dell'UE nel settore delle denominazioni e dell'etichettatura dei prodotti tessili comprende tre direttive che sono state modificate nel corso degli ultimi anni al fine d'introdurre nuove denominazioni di fibre nella legislazione europea (adattamento al progresso tecnico). La direttiva 96/74/CE relativa alle denominazioni tessili impone l'etichettatura della composizione delle fibre sui prodotti tessili esclusivamente sulla base delle denominazioni armonizzate elencate nell'allegato I della direttiva. Le direttive 96/73/CE e 73/44/CEE precisano i metodi d'analisi da impiegare per verificare se la composizione dei prodotti tessili è conforme alle informazioni contenute nell'etichetta.

Queste direttive relative ai prodotti tessili devono essere adattate ogni volta che una nuova denominazione generica di una nuova fibra dev'essere aggiunta agli allegati tecnici. La procedura inizia con la presentazione ai servizi della Commissione di un fascicolo di domanda preparato da un operatore economico. Dal punto di vista politico e giuridico, l'introduzione di una nuova denominazione di fibra è una modifica tecnica minore della legislazione dell'UE. Tuttavia, dal momento che la legislazione assume la forma di direttive, essa impone a tutti gli Stati membri di agire per recepire le direttive di modifica. L'esperienza ha dimostrato che molto tempo passa tra la presentazione di una domanda relativa a una nuova fibra e la sua adozione legale nell'UE. Nel quadro del programma di semplificazione legislativa avviato dalla Commissione europea, si propone di rivedere la legislazione dell'UE relativa alle denominazioni e all'etichettatura dei prodotti tessili al fine di semplificare il suo adattamento al progresso tecnico.

La questione essenziale che pone l'attuale quadro regolamentare, sia per le autorità pubbliche che per l'industria, sono i tempi necessari tra la prima domanda vertente su una nuova fibra e la sua adozione legale in tutta l'Unione europea. La semplificazione della legislazione dell'UE in questo settore è in tal modo incentrata sulla razionalizzazione della procedura al fine di guadagnare tempo in caso di aggiunta di una nuova denominazione di fibra agli allegati tecnici delle direttive. Per questo motivo le opzioni esaminate non hanno effetto né sulle disposizioni relative all'etichettatura dei prodotti tessili per quanto riguarda la composizione delle fibre, né sul processo di decisione istituzionale.

Al fine di abbreviare il termine necessario per commercializzare legalmente una nuova denominazione di fibra tessile nell'UE, la soluzione disponibile è trasformare le tre direttive esistenti in uno o tre regolamenti; è preferibile un solo regolamento, purché il Servizio giuridico confermi la validità giuridica di tale soluzione.

Il regolamento semplificherà l'adattamento al progresso tecnico. Gli Stati membri non dovranno più recepire le modifiche tecniche sotto forma di direttive nella legislazione nazionale, riducendo direttamente l'onere amministrativo. Inoltre, il regolamento consentirà di autorizzare la commercializzazione di una nuova denominazione di fibra tessile entro un termine di dodici mesi inferiore rispetto a quanto avviene attualmente, con sostanziali vantaggi per gli operatori economici.

È stata inoltre esaminata la realizzabilità di una soluzione non legislativa per le denominazioni tessili. L'abbandono puro e semplice dell'etichettatura delle denominazioni tessili non è un'opzione. L'informazione dei consumatori in questo settore è importante per motivi di comodità collegati alle proprietà di talune fibre, oltre che per motivi di salute, dal momento che alcuni consumatori sviluppano allergie ad alcune fibre. Inoltre, la legislazione dell'UE in questo settore è stata elaborata per armonizzare le legislazioni nazionali ed evitare gli ostacoli tecnici alla libera circolazione dei prodotti tessili nella Comunità. D'altro canto, gli operatori economici traggono vantaggio dalla messa a punto di nuove fibre e dalla pubblicità su grande scala.

È stata inoltre considerata la possibilità di un'autoregolamentazione. Tuttavia, l'esperienza acquisita nel quadro delle domande di nuove denominazioni di fibre ha mostrato che le denominazioni proposte sono spesso più simili a marche che non le indicazioni sulle loro proprietà: la definizione proposta della fibra non è sempre conforme alle sue proprietà, e ciò dà false informazioni ai consumatori, mentre i metodi d'analisi proposti sono quasi sempre incompleti o invalidi e ciò impedisce alle autorità di sorveglianza del mercato di valutarne la conformità.

Gli Stati membri non favoriscono alcuna di queste possibilità. Per questo motivo le due opzioni sopra indicate non sono state sottoposte ad ulteriori analisi.

Si è inoltre esaminato se la semplificazione proposta della legislazione potrebbe produrre effetti negativi sull'ambiente e sull'occupazione. Per quanto riguarda l'ambiente, la semplificazione legislativa non sembra modificare la situazione attuale. Nulla indica che il ritmo dell'immissione sul mercato di nuove fibre tessili ponga problemi ambientali. Al contrario, si può sostenere che la promozione della produzione di fibre che possono sostituire una fibra naturale, come il cotone, il cui processo di produzione suscita alcuni problemi ambientali, presenti vantaggi per l'ambiente. Per questo motivo lo studio degli eventuali effetti negativi derivanti dall'immissione sul mercato di una nuova fibra tessile non è stato ulteriormente proseguito.

La situazione è analoga in materia di occupazione. Gli effetti che derivano dall'immissione sul mercato più rapida di nuove fibre tessili non possono che essere positivi. In effetti, l'innovazione associata alle nuove fibre tessili è un vantaggio competitivo per l'industria europea del tessile e dell'abbigliamento. Oltre ad altri aspetti, essa ha contribuito al processo di modernizzazione e di ristrutturazione radicali dell'industria nel corso dei decenni, mantenendo al tempo stesso la leadership mondiale in settori quali i tessili tecnici e industriali e la moda. Come testimonia la tendenza osservata nel settore, si va verso una riduzione del numero d'impresе, che saranno tuttavia più grandi, più moderne e impiegheranno meno dipendenti meglio retribuiti. Le perdite di occupazione nel settore europeo del tessile e dell'abbigliamento sono principalmente collegate all'evoluzione dell'insieme dei fattori di produzione a livello internazionale. In Europa, rispetto ad altre regioni del mondo, la combinazione di tecnologie, know-how e costo della manodopera dà vantaggi competitivi alla fabbricazione di prodotti ad alto valore aggiunto, di qualità e innovativi e le imprese rinunciano regolarmente alla produzione di massa. In tale contesto, le nuove fibre tessili contribuiscono a modificare il profilo dell'industria del tessile e dell'abbigliamento: malgrado una riduzione della sua quota nell'economia europea, essa conserva il 3,5% del valore

aggiunto manifatturiero¹. Per questo motivo gli effetti negativi sull'occupazione risultanti dalla semplificazione legislativa proposta non sono stati elencati né esaminati ulteriormente.

Oltre al regolamento, sono state valutate altre opzioni in grado di abbreviare i tempi tra la presentazione di una domanda relativa a una nuova fibra e la sua adozione legale nell'UE.

Dall'esperienza acquisita nel corso degli ultimi anni, risulta che i fascicoli di domanda sono quasi sempre incompleti, soprattutto per quanto riguarda i metodi d'analisi. Si è quindi deciso di esaminare se la comunicazione di istruzioni più specifiche sulle modalità di presentazione di un fascicolo di domanda avrebbe presentato vantaggi netti per gli operatori economici, i consumatori e le amministrazioni pubbliche.

È stata inoltre presa in considerazione la possibilità di far esaminare, prima della loro presentazione ai servizi della Commissione, i fascicoli di domanda da uno dei laboratori specializzati esistenti.

È stata infine studiata l'idea di trasferire al processo di normalizzazione il contenuto delle direttive tecniche collegate ai metodi d'analisi. I metodi d'analisi possono essere trasformati in norme europee. Questa possibilità semplificherebbe ulteriormente la legislazione dell'UE. È pertanto utile sapere se questa operazione sia o no tale da compromettere l'obiettivo essenziale di ridurre i tempi necessari per l'immissione legale sul mercato di nuove fibre nell'UE.

Tenuto conto di questi obiettivi, sono state esaminate le seguenti opzioni e sub-opzioni:

- (1) **Opzione 1: *Statu quo*** – questa opzione fungerà da scenario "di base", poiché ciascuna opzione sarà confrontata con la procedura attuale;
- (2) **Opzione 2: Adottare uno o più nuovi regolamenti** – si tratterebbe di sostituire tre direttive relative alle denominazioni tessili e all'etichettatura con uno o più regolamenti; le sub-opzioni sono le seguenti:
 - (a) Opzione 2.1: Adottare questo o questi nuovi regolamenti senza nuove disposizioni;
 - (b) Opzione 2.2: Adottare questo o questi nuovi regolamenti aggiungendo un allegato che precisi il contenuto del fascicolo di domanda;
 - (c) Opzione 2.3: Adottare questo o questi regolamenti, comprese le disposizioni volte a redigere un elenco dei laboratori riconosciuti dagli Stati membri;
 - (d) Opzione 2.4: Adottare questo o questi nuovi regolamenti, compreso un allegato che precisi il contenuto del fascicolo di domanda e le disposizioni volte ad elaborare una lista di laboratori riconosciuti dagli Stati membri (opzione 2.2 e opzione 2.3).
- (3) **Opzione 3: Adottare un approccio regolamentare / non regolamentare combinato (normalizzazione)** – un nuovo regolamento riprenderebbe le disposizioni che figurano attualmente nella direttiva 96/74/CE (modificata), mentre i metodi di quantificazione sarebbero trasferiti al settore della normalizzazione.

¹ Eurostat

- (a) Opzione 3.1: Adottare questo o questi nuovi regolamenti/procedure di normalizzazione senza nuove disposizioni;
- (b) Opzione 3.2 Adottare questo o questi nuovi regolamenti/procedure di normalizzazione aggiungendo un allegato che precisi il contenuto del fascicolo di domanda;
- (c) Opzione 3.3 Adottare questo o questi nuovi regolamenti/procedure di normalizzazione, comprese le disposizioni volte ad elaborare un elenco di laboratori riconosciuti dagli Stati membri;
- (d) Opzione 3.4 Adottare questo o questi nuovi regolamenti/procedure di normalizzazione, compreso un allegato che precisi il contenuto del fascicolo di domanda e le disposizioni volte a redigere un elenco dei laboratori riconosciuti dagli Stati membri (opzione 3.2 e opzione 3.3).

Le opzioni proposte potrebbero generare un significativo risparmio dei tempi necessari per ottenere una nuova denominazione di fibra in seguito ad una domanda, oltre a vantaggi economici e riduzioni dei costi. Inoltre, risulta dall'analisi che questi risparmi di tempo significativi sono suscettibili d'incoraggiare l'innovazione.

L'industria e gli Stati membri ritengono che l'accelerazione del processo d'introduzione di una nuova denominazione di fibra abbia l'effetto d'immettere sul mercato un maggior numero di fibre. Secondo l'industria, una nuova fibra genera benefici netti all'anno compresi tra 100 000 e 2 milioni di euro, in funzione di più fattori. Se una o due nuove denominazioni di fibre sono presentate ogni anno, i vantaggi per l'industria aumenterebbero notevolmente. Non sono stati esaminati i vantaggi che fibre nuove e innovative potrebbero recare a produttori a valle del ciclo produttivo che le utilizzano. È tuttavia opportuno ricordare che una recente fibra denominata elastan, dotata di particolari proprietà elastiche, è all'origine d'importanti cambiamenti nell'industria dell'abbigliamento, con vantaggi competitivi e importanti profitti.

Per quanto riguarda le PMI, sembra particolarmente importante ridurre i tempi tra l'investimento in una nuova fibra e la possibilità di commercializzarla sotto una nuova denominazione. Secondo le informazioni fornite dall'industria, l'insieme dell'attività di una PMI può dipendere dal tempo necessario all'immissione sul mercato di una certa fibra.

L'analisi e il confronto delle opzioni portano alle conclusioni seguenti:

- i maggiori vantaggi per l'industria derivano dall'abbreviazione del tempo che passa tra la presentazione della domanda di una nuova denominazione di fibra e la possibilità d'immettere la fibra sul mercato sotto una nuova denominazione. Ne derivano economie di costi amministrativi e i ricavi della vendita della fibra possono essere ottenuti più rapidamente. Le opzioni 2.4 e 3.4 (ipotesi A) consentono di ottenere teoricamente le economie e i vantaggi generali più significativi. Gli eventuali risparmi di tempo derivati da queste opzioni vanno da 18 a 33 mesi, vale a dire sei mesi più delle altre opzioni;
- le autorità degli Stati membri trarranno i maggiori vantaggi dalla sostituzione delle direttive con uno o più regolamenti, poiché non dovranno più recepire le modifiche nella legislazione nazionale. Ciò potrà generare economie significative

per gli Stati membri. Queste economie esistono per tutte le sub-opzioni delle opzioni 2 e 3;

- le istruzioni relative al contenuto del fascicolo di domanda (opzioni 2.2 e 3.2) e l'elaborazione di un elenco di laboratori nazionali riconosciuti (opzioni 2.3 e 3.3) presentano vantaggi potenziali per l'industria e le autorità pubbliche. Se queste opzioni hanno l'effetto di rendere i fascicoli di domanda più conformi ai requisiti dei servizi della Commissione, ne potrebbero derivare significativi risparmi di tempo, dai 18 ai 27 mesi, per l'industria e le autorità pubbliche;
- tutte le opzioni avranno il vantaggio di mantenere, a vantaggio dei consumatori, la garanzia che le fibre denominate rispondano alle caratteristiche specificate. I consumatori potrebbero inoltre trarre ulteriori vantaggi dal fatto che le nuove fibre arrivano più rapidamente sul mercato.